

REGOLAMENTO (CEE) N. 1167/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1993

che differisce la data limite di semina per le colture oleaginose in determinate zone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo o dal regolamento (CEE) n. 819/93⁽⁴⁾, fissa al 15 maggio il limite applicabile alla data fissata dagli Stati membri per la semina e la presentazione delle domande per quanto riguarda la coltura delle oleaginose, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92;

considerando che in alcuni casi la data suddetta non consente di effettuare la semina in condizioni adeguate; che occorre quindi prevedere un termine supplementare per l'esecuzione della semina nel caso lo rendano necessario le condizioni climatiche in determinate zone, conformemente all'articolo 12, settimo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92; che questo termine non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'efficacia del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, né perturbare l'attuazione dei controlli concernenti detto regime; che sembra pertanto opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita nella campagna 1992-93, fissare tale termine alla data del 31 maggio per le zone di cui trattasi;

considerando che il differimento della data di semina per alcune colture in determinate zone non costituisce un motivo sufficiente per modificare la data prevista per la presentazione della domanda di aiuti «superfici» di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari⁽⁵⁾; che, ai fini di una maggiore semplificazione, la procedura di conferma delle semine alle autorità competenti da parte dei produttori, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2294/92, può essere stabilita in modo implicito;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94, la data limite di semina è portata al 31 maggio 1993 per le colture oleaginose nelle zone che lo Stato membro definirà conformemente all'articolo 12, settimo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92 e che sono situate nelle regioni elencate nell'allegato.

Articolo 2

La data per la presentazione della domanda di aiuto «superfici» nonché per le modifiche attinenti è la stessa di quella fissata dallo Stato membro, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92, per le zone e le colture diverse da quelle menzionate nell'allegato.

Articolo 3

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3897/92 della Commissione⁽⁶⁾:

- a) La data limite per la conferma dell'avvenuta semina all'autorità competente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2294/92, è fissata al 31 maggio 1993.
- b) Gli Stati membri possono istituire una procedura di conferma implicita, secondo la quale, ad esempio, l'assenza di notifica da parte del produttore equivale ad una conferma dell'avvenuta semina. In tal caso, i produttori che non hanno effettuato la semina prevista devono segnalarlo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 maggio 1993, le misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 6. 4. 1993, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.